



COMUNE DI SAN MINIATO

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI
DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI
AI SENSI ART. 15 D. LGS. 18.05.2001, N. 228

Approvato con D.C. n. 60 del 29.09.2011, dichiarata immediatamente eseguibile.

In vigore dal 29.09.2011

Comune di SAN MINIATO



www.comune.san-miniato.pi.it

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 18 MAGGIO 2001 N. 228. APPROVAZIONE.

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento ad imprenditori agricoli di lavori ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, in virtù del quale *“al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli...”*.

Art. 2 - Oggetto

1. I lavori che possono essere eseguiti da parte degli imprenditori agricoli, in deroga alle leggi vigenti in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 sono quelli rientranti nelle tipologie di cui al successivo art. 3.

2. La disciplina applicabile agli appalti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 è definita ai punti 4 e seguenti.

Art. 3 - Tipologie

1. I lavori che possono essere eseguiti al fine di favorire l'attività di competenza dell'Ente, relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico, sono in particolare i seguenti:

- mantenimento in esercizio di viabilità secondarie, anche al fine di prevenire gli incendi;
- manutenzione di fossi e sgrondi di acque meteoriche, ivi compresa la pulizia e taglio di vegetazione nell'alveo e sulle sponde dei corsi d'acqua e dei canali, ad esclusione dei tratti arginati;
- ripristino di frane, con interventi di ingegneria naturalistica;
- rimozione di materiali rovinati;
- interventi forestali e manutenzione di aree verdi;
- mantenimento della percorribilità della viabilità sia pedonale carrabile attraverso manutenzioni ordinarie sia in occasione di eventi meteorologici particolari;
- interventi volti a garantire l'agibilità del paesaggio e degli spazi verdi;
- interventi per emergenza neve.

Art. 4 - I limiti massimi di spesa

1. Per i lavori affidabili ai sensi del presente regolamento, i limiti di spesa sono i seguenti:

- a) per ogni imprenditore singolo possono essere stipulati contratti d'appalto di importo annuale non superiore a € 50.000,00;
- b) per ogni forma associata di imprenditori agricoli possono essere stipulati contratti d'appalto di importo annuale non superiore a € 300.000,00.

Le somme si intendono al netto dell'IVA.

2. Per forma associata si intende qualunque forma societaria, comprese le società semplici, nonché i consorzi con attività esterna, costituiti da imprenditori agricoli.

3. E' vietato qualsiasi artificioso frazionamento dal quale possa derivare l'inosservanza del predetto limite di spesa.

Art. 5 - Procedure e competenze per l'affidamento

1. Prima di dar corso alle procedure di affidamento il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Grandi Opere e Infrastrutture sottopone alla Giunta Comunale, tramite lo strumento dell'informativa:

- la descrizione del lavoro per il quale si intende procedere all'affidamento;
- l'ammontare della spesa ed i mezzi di bilancio per farvi fronte.

2. L'affidamento avviene, in seguito ad indagine informale tra gli imprenditori iscritti nell'elenco provinciale, mediante contratto da redigere secondo lo schema di contratto approvato con determina dirigenziale.

3. Le spese sono liquidate dietro presentazione di fattura secondo le modalità previste nel contratto da sottoscrivere con il soggetto affidatario del lavoro.

4. Eventuali liquidazioni per stati di avanzamento, vengono decise in sede di contratto di affidamento.

Art. 6 - Modalità di esecuzione - requisiti delle imprese

1. I lavori possono essere eseguiti mediante l'affidamento ai soggetti di cui all'art.15 del citato decreto legislativo n. 228 iscritti anche nell'apposito elenco provinciale tenuto dalla Provincia di Pisa.

2. L'affidamento dei lavori avverrà, previa indagine informale tra le aziende agricole iscritte, secondo i seguenti criteri:

- precedenza di accesso alle aziende agricole collocate logisticamente in condizione di vicinanza all'area di espletamento dei lavori;
- precedenza alle imprese agricole i cui rappresentanti legali possiedano la qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P) ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99;
- Per le cooperative la precedenza sarà determinata in base al numero degli occupati.

3. L'offerta dovrà contenere la dichiarazione che l'impresa agricola dispone dei macchinari e della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori.

4. In tutti i casi gli imprenditori agricoli singoli ed associati, devono dichiarare, all'atto della stipula del contratto, di eseguire i lavori mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse delle rispettive aziende agricole, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

5. L'affidamento definitivo verrà formalizzato con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Grandi Opere e Infrastrutture;

6. L'azienda a cui viene affidato il lavoro deve sottoscrivere apposito contratto con l'Amministrazione.

Art. 7 – Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Grandi Opere e Infrastrutture con la determinazione di affidamento del lavoro designa un Responsabile del Procedimento.

2. In assenza di una specifica nomina, svolgerà tale competenza il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Grandi Opere e Infrastrutture.

3. Il Responsabile del Procedimento deve possedere i requisiti professionali e soggettivi di cui all'art. 10, comma 5, dei D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

Art. 8 – Contenuti contrattuali

1. Il contratto stipulato con il soggetto affidatario del lavoro deve rispettare il contenuto minimo di seguito indicato:

- Oggetto del lavoro affidato;
- Modalità di esecuzione del lavoro;
- Corrispettivo e fatturazione;
- Termine di ultimazione del lavoro;
- Verifica di regolare esecuzione;
- Previsione di eventuali garanzie;
- Possibili clausole di risoluzione del contratto;
- Onere delle spese;
- Indicazione del foro competente per la risoluzione delle controversie;
- Disciplina del recesso.

2. Non si potrà dare avvio al lavoro oggetto dell'affidamento ai sensi dell'art. 15 del citato D.Lgs n. 228 prima della sottoscrizione del contratto di cui al presente articolo.

Art. 8 - Verifica della regolare esecuzione

1. L'affidamento del lavoro è soggetto a periodiche verifiche da parte del Responsabile del Procedimento e del personale interno da questi incaricato, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

Art. 9 – Recesso

1. In ogni contratto deve essere prevista la facoltà dell'Amministrazione Comunale di recedere dal rapporto prima della scadenza, subordinata alla tempestiva comunicazione per iscritto alla controparte.

Art. 10 – Disposizione finale

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda a quanto previsto dal D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni.